



Codice ente	Protocollo n.
10146	0
DELIBERAZIONE N. 42	

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE E : DETRAZIONI
ANNO 2022

L'anno **duemilaventuno** addì **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati in seduta pubblica ordinaria, di prima convocazione, i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

TASSI BRUNO	SINDACO	Presente
FOPPA MAURO	CONSIGLIERE	Assente
COLPANI FEDERICA	CONSIGLIERE	Presente
GUENNE AWA	CONSIGLIERE	Presente
PELIZZARI GIULIA	CONSIGLIERE	Presente
MANZOTTI MATTIA	CONSIGLIERE	Presente
BIANCHI ANDREA OMAR	CONSIGLIERE	Presente
ANDRETTA FEDERICA	CONSIGLIERE	Presente
ASPERTI FABIO	CONSIGLIERE	Presente
BAITA GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
RONCA GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
CERESOLI GIANBATTISTA	CONSIGLIERE	Presente
PIANA SIMONE	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 12

Totale assenti 1

Risulta presente alla seduta, in qualità di assessore esterno, il Sig.:

DEL BENE EMANUELE

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Brando il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Tassi Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. **05** dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO l'Assessore Guenne, la quale illustra l'argomento in esame;

PREMESSO CHE:

- Dal 1° gennaio 2020 l'Imposta Municipale Unica (IMU) è regolata dall'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 160/2019;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 25/05/2020, è stato approvato il regolamento per la disciplina della c.d. "Nuova IMU" per le annualità d'imposta a partire dal 2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 23/12/2020 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'IMU per l'annualità 2021.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;

PRESO ATTO CHE:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021;
- ad oggi non è stato emanato il decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 né è stata data attuazione a quanto stabilito dal successivo comma 757;
- è intenzione dell'Amministrazione Comunale approvare il bilancio di previsione 2022/2024 entro il 31 dicembre 2021 e, quindi, si ritiene comunque opportuno adottare la deliberazione in oggetto salvo nuova deliberazione a seguito della emanazione del decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e della attuazione di quanto stabilito dal successivo comma 757.

VISTI gli articoli:

- 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che “a decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360...”;
- 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente.

CONSIDERATE, infine, le esigenze finanziarie per l’anno 2022, valutato altresì, sulla base dei dati noti alla data odierna, l’impatto sul gettito IMU correlato al venir meno delle diverse esenzioni a seguito dell’emanazione dei decreti relativi all’emergenza da COVID-19 ad esclusione dei fabbricati di categoria D/3 - in base a quanto previsto dall’art. 78 del D.L. -, e di conseguenza anche dei relativi ristori statali, e ritenuto di confermare le medesime aliquote e detrazioni IMU nella misura stabilita per l’anno 2021.

VISTI:

- l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto;
- lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dalla Responsabile del Servizio Finanziario - Tributi;

CON VOTAZIONE unanime favorevole espressa in forma palese, da n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

- 1) Di approvare per l’anno 2022 le aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica, confermando quelle determinate per l’anno 2021, secondo il prospetto seguente:

FATTISPECIE	NOTE	ALIQUOTA 2022 ‰
Abitazione principale (solo categorie catastali lusso A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze	Detrazione: € 200,00 da suddividere in parti uguali tra i proprietari residenti indipendentemente dalle rispettive quote di possesso.	3,8
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed eventuali pertinenze concesse in uso gratuito tra genitori e figli (a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale dal comodatario – saranno verificate le risultanze anagrafiche -) L'aliquota ridotta del 9,5 per mille è cumulabile anche con la riduzione della base imponibile se ricorrono i presupposti previsti dalla normativa.	Valida per una sola abitazione (a scelta del contribuente e per una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7). Condizioni: presentazione modulo richiesta agevolazione IMU per comodati gratuiti tra genitori e figli, disponibile anche sul sito comunale, entro il 31 dicembre dell'anno nel quale si applica l'agevolazione.	9,5
Altri fabbricati a destinazione residenziale categorie catastali A (escluso A/10) – C/2 – C/6 – C/7	Rientrano nella fattispecie le abitazioni vuote, non utilizzate, a disposizione, locate così come le pertinenze dell'abitazione principale che eccedono per numero quelle consentite (ad esempio il secondo box in categoria C/6), tutti i comodati che non godono di riduzione (es. immobile in uso gratuito tra fratelli), fabbricati costruiti dall'impresa edile per la vendita che risultino locati.	10,6
Immobili in categoria catastale D/5 (Banche)	Per effetto di quanto previsto dall'art. 1 comma 380 lettera g) L.228/2012 quota riserva statale: 7,6‰, quota comunale: 3‰.	10,6
Altri fabbricati a destinazione commerciale/artigianale/industriale diversi da categoria D/5	Uffici e studi professionali in categoria A/10 , negozi in categoria C/1 , magazzini e laboratori artigianali in categoria C/3-C/4 e C/2 e C/7 solo se pertinenti ai fabbricati diversi dalle categorie catastali ove vengono svolte le attività commerciali-artigianali-industriali; Immobili in categoria B e D (escluse fattispecie esenti).	9,5
Aree fabbricabili		9,5
Terreni agricoli	(escluse fattispecie esenti).	9,5
Fabbricati rurali strumentali	Soggetti a IMU dal 2020.	1,0
Beni Merce (fabbricati costruiti dall'impresa edile per la vendita e non locati)	Esenti dal 2022 (art. 1 c. 751 L.160/2019).	-

- 2) Di dare atto altresì che per tutte le fattispecie non soggette all'IMU si rimanda espressamente a quanto previsto dal Regolamento comunale vigente;
- 3) Di demandare all'Ufficio Tributi la pubblicazione delle aliquote IMU 2022 con le modalità previste dal D.M. 20/7/2021;
- 4) Di demandare a successiva deliberazione l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, a seguito dell'adozione del previsto decreto ministeriale e della relativa procedura.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
Tassi Bruno

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Brando

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).